

# Ordinanza 172.213.80 concernente lo Stato maggiore Presa d'ostaggi e ricatto

del 25 novembre 1998 (Stato 1° settembre 2023)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 55 della legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina i compiti, le competenze, l'organizzazione e l'intervento dello Stato maggiore speciale Presa di ostaggi e ricatto (SMOR).

### **Art. 2**            Intervento

<sup>1</sup> Lo SMOR interviene per far fronte a una situazione di crisi ricattatoria che:

- a. sia provocata segnatamente dalla perpetrazione o dalla preparazione di un reato che sottostà alla giurisdizione federale; e
- b. metta le autorità della Confederazione o estere in una situazione che le obbliga ad agire.

<sup>2</sup> Lo SMOR può parimenti intervenire, previa intesa con il Cantone interessato, quando importanti interessi della Confederazione siano lesi da altri reati.

### **Art. 3**            Collaborazione

<sup>1</sup> Lo SMOR collabora con gli stati maggiori della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Può collaborare anche con analoghi stati maggiori all'estero.

### **Art. 4**            Preparativi per la prontezza d'intervento

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) provvede alla prontezza d'intervento dello SMOR.

<sup>2</sup> Prevede a questo scopo i necessari importi nel suo preventivo.

RU 1999 572

<sup>1</sup> RS 172.010

## Sezione 2: Compiti e competenze

### Art. 5 Compiti

<sup>1</sup> Lo SMOR elabora a destinazione del Consiglio federale tempestive proposte di soluzione per superare la crisi e prepara corrispondenti misure.

<sup>2</sup> Se per mancanza di tempo non è possibile consultare il Consiglio federale, il capo dello SMOR assume, in via surrogativa, la competenza direttiva e decisionale.

<sup>3</sup> Durante un intervento, lo SMOR deve segnatamente:

- a. prendere i provvedimenti urgenti necessari;
- b. garantire il collegamento con gli stati maggiori della Confederazione, dei Cantoni e dell'estero;
- c. seguire gli sviluppi della crisi e valutare la situazione;
- d. informare il Consiglio federale;
- e. fissare la strategia delle trattative conformemente alle istruzioni del Consiglio federale;
- f. rendere note le condizioni quadro degli interventi;
- g. condurre le trattative o delegarle allo stato maggiore cantonale competente;
- h. informare il pubblico in collaborazione con gli enti competenti;
- i. preparare le decisioni politiche e sottoporre le necessarie proposte al Consiglio federale;
- k. prendere i provvedimenti necessari nell'aviazione civile e negli altri trasporti pubblici;
- l. coordinare gli interventi intercantonali di polizia;
- m. coordinare gli interventi internazionali di polizia;
- n. coordinare gli interventi con quelli dell'esercito.

<sup>4</sup> Lo SMOR provvede a prendere misure collaterali e a sostenere i Cantoni con i mezzi della Confederazione.

### Art. 6 Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni risolvono la situazione in loco se:

- a. vi è una possibilità di superare la crisi senza vittime o rischiando un numero minimo di vittime;
- b. non è più possibile attendere per non causare un numero sproporzionato di vittime e vi è grande urgenza; o
- c. l'intervento è stato approvato dallo SMOR.

<sup>2</sup> Nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a e b, gli stati maggiori cantonali consultano lo SMOR nella misura del possibile.

<sup>3</sup> Lo SMOR può eccezionalmente ritardare o vietare interventi.

<sup>4</sup> Se l'evento o l'intervento concerne più luoghi situati in diversi Cantoni, lo SMOR coordina gli interventi degli stati maggiori cantonali.

### **Sezione 3: Subordinazione, organizzazione e mezzi**

#### **Art. 7** Subordinazione

Lo SMOR è subordinato al DFGP.

#### **Art. 8** Organizzazione

<sup>1</sup> Il capo del DFGP:

- a. dirige lo SMOR;
- b. prende le decisioni politiche e consulta in merito il Consiglio federale, se è necessario e se il tempo a disposizione lo permette;
- c. nomina il capo dello SMOR.

<sup>2</sup> Lo SMOR dispone di un'unità permanente e di un Stato maggiore d'intervento<sup>2</sup>.

#### **Art. 9** Unità permanente

<sup>1</sup> L'unità permanente è pronta a intervenire in ogni tempo. Come servizio incaricato delle attività preliminari:

- a. raccoglie e analizza le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti dello SMOR;
- b. allarma il capo dello SMOR, rispettivamente il suo supplente;
- c. convoca il Stato maggiore d'intervento su ordine del capo dello SMOR o del suo supplente.

<sup>2</sup> La funzione di unità permanente è assicurata dall'Ufficio federale di polizia<sup>3</sup>. Quest'ultima gestisce pure il segretariato dello SMOR.

<sup>3</sup> Fino alla convocazione del Stato maggiore d'intervento, l'unità permanente assume l'insieme dei compiti dello SMOR enumerati nell'articolo 5 capoversi 1 e 3.

#### **Art. 10** Stato maggiore d'intervento

<sup>1</sup> Una volta convocato, il Stato maggiore d'intervento assume il più rapidamente possibile l'insieme dei compiti dello SMOR enumerati nell'articolo 5 capoversi 1 e 3.

<sup>2</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>3</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>2</sup> Sono rappresentati nel Stato maggiore d'intervento:

- a. la Cancelleria federale;
- b. il Dipartimento federale degli affari esteri;
- c. l'Ufficio federale di polizia;
- d. il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- e. l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

<sup>3</sup> Il Stato maggiore d'intervento può far capo a terzi per i bisogni dello SMOR.

#### **Art. 11** Mezzi

<sup>1</sup> In caso di intervento, lo SMOR dispone di particolari locali e equipaggiamenti.

<sup>2</sup> Il DFGP è responsabile della manutenzione dei locali e degli equipaggiamenti e procura gli altri mezzi necessari all'adempimento dei compiti dello SMOR, facendo capo ai servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni e a terzi.

### **Sezione 4: Informazione**

#### **Art. 12** Trasmissione di informazioni

<sup>1</sup> Se è necessario per superare la crisi, lo SMOR può comunicare informazioni agli stati maggiori della Confederazione, dei Cantoni e dell'estero, nonché a terzi interessati.

<sup>2</sup> La comunicazione di dati personali è retta dall'articolo 17 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>4</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e dalle relative disposizioni d'esecuzione.

#### **Art. 13** Obbligo di annuncio

Tutti i servizi delle organizzazioni d'allarme della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a trasmettere immediatamente all'unità permanente le notizie di eventi che possono condurre a un intervento dello SMOR.

#### **Art. 14** Banca dati

<sup>1</sup> Per assicurare i contatti in rapporto con gli interventi dello SMOR e il versamento delle indennità, il cognome, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, la professione, le conoscenze specifiche e la funzione in seno allo stato maggiore dei membri dello SMOR e di terze persone che possono essere mobilitate figurano in una banca dati.

<sup>4</sup> RS 120

<sup>2</sup> Il DFGP è titolare della banca dati.<sup>5</sup> Solo membri del DFGP o dello SMOR sono abilitati a trattare i dati.

<sup>3</sup> I dati possono essere comunicati agli stati maggiori della Confederazione e dei Cantoni, sempreché sia necessario per superare la crisi.

## **Sezione 5: Formazione e prontezza d'allerta**

### **Art. 15**            Formazione

Lo SMOR è responsabile della formazione dei suoi membri.

### **Art. 16**            Prontezza d'allerta

Lo SMOR assicura la prontezza permanente all'allerta dei suoi membri.

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

### **Art. 17**            Esecuzione

<sup>1</sup> Il DFGP esegue la presente ordinanza.

<sup>2</sup> Emanava il regolamento SMOR.

### **Art. 18**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 24 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

